

## CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

### FORNITURA DI SCARPE FERMACARRO PER ARMAMENTO UNI 27 E UNI 36.

Procedura n. 42/2022

#### ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA

L'attuale quadro normativo impone che gli Esercenti Ferroviari adottino misure di adeguamento in linea con le raccomandazioni di cui all'art. 16, comma 2, lettera z) del Dlgs. 50/2019 emesse dall'ANSFISA, nel rispetto dei principi del Regolamento di Circolazione Ferroviaria.

In particolare l'ANSFISA, con nota Prot. n° ANSF 009403/14 del 30/12/2014 "Manovre e stazionamento dei veicoli", raccomanda agli Esercenti Ferroviari di attuare un corretto ed efficace stazionamento dei veicoli in sosta sui binari di stazione, in conformità ai principi enunciati al punto 20, "Stazionamento dei veicoli", del Regolamento per la Circolazione Ferroviario emanato dalla ANSFISA con decreto 4/2012, al fine di evitare il rischio di indebiti movimenti di veicoli impresenziati che si potrebbero concludere con urto contro altri veicoli o ostacoli, lo svio e il potenziale ingombro della sagoma di libero transito di binari attigui.

Tale raccomandazione impone che ARST adotti adeguate misure di sicurezza sulle proprie linee ferroviarie.

L'affidamento in oggetto consiste nella fornitura di scarpe fermacarro atte a realizzare l'indipendenza dei binari di circolazione rispetto a fughe di carri in sosta nei binari secondari.

#### ART. 2 - TIPOLOGIE E QUANTITATIVI PRESUNTI

Le scarpe fermacarro oggetto del presente capitolato tecnico dovranno essere a doppia ganascia, in acciaio verniciato giallo e potranno essere utilizzate con le seguenti tipologie di armamento:

- Rotaie 36 E 1 su traversa biblocco in cemento
- Rotaie 36 E 1 su traversa in legno
- UNI 27 su traversa in legno
- UNI 21 su traversa in legno

La parte anteriore delle scarpe dovrà essere realizzata in modo da rendere il supporto tallonabile, ovvero per resistere agli impatti con i veicoli senza subire alcun tipo di deformazione.

Le scarpe fornite dovranno essere adattabili a tutti i tipi di armamento sopra indicati.

I quantitativi oggetto di fornitura sono riportati, **in maniera puramente indicativa**, nella tabella seguente:

<i>RIF.</i>	<i>MATERIALE ROTABILE TRAZIONE (scartamento 950 mm)</i>	<i>DIAMETRO ROTOLAMENTO [mm]</i>	<i>NUMERO STAFFE</i>
1	ADe TIBB	750	26
2	RPe TIBB	750	2
3	ADm Fiat Ferroviaria	750	12
4	RPm Fiat Ferroviaria	750	6
5	ADe T40	750	14
6	RPe T41	750	10
7	LDe TIBB	850	26
8	Locomotive	1000	14
<b>MACCHINE OPERATRICI</b>			
9	Macchina op. Gleismac		4
10	Macchina op. Matisa		4
11	COLMAR		8
<b>VETTURE E CARRI</b>			
14	V2d-CDU	750	34
15	Vetture BREDA	750	18
16	Carri vari		36
17	Carri COMETI	750	38
18	Vetture BAUCHIERO	750	8
<b>SEDE TERRITORIALE</b>			
19	Monserrato	-	20
20	Macomer	-	24
21	Sassari	-	20
<b>TOTALE</b>			<b>324</b>

I quantitativi sopra indicati potranno variare in relazione ad eventuali esigenze che dovessero verificarsi, per cui sono puramente indicativi e, come tali, non sono assolutamente vincolanti per l'ARST S.p.A.

### ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna delle scarpe essere effettuata, **entro 15 giorni**, naturali e consecutivi dalla data di conferma formale dell'ordine, **presso i magazzini ferroviari aziendali di Sassari, Monserrato e Macomer**, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

L'affidamento della fornitura sarà effettuato, mediante la definizione di un contratto cosiddetto aperto, in quanto si tratta di una fornitura per la quale non è prevedibile individuare esattamente la quantità necessaria nel corso dell'anno.

In caso di mancato assolvimento dell'ordine entro i tempi stabiliti da parte della ditta risultata prima in graduatoria, l'ordine sarà trasmesso alla ditta che segue in graduatoria.

I prezzi dovranno essere al netto dell'Iva e di ogni altro onere relativo al trasporto e alla consegna, che sarà a carico del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a mantenere fisso ed invariato il prezzo per il periodo di 12 mesi.

**ART. 4 – DUVRI**

Trattandosi di mera fornitura di materiali, non è necessaria la redazione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi di interferenza).

**ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO**

Il Fornitore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nel contratto collettivo di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui ha sede il Fornitore, nonché alle successive modifiche o integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso.

L'ARST ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che riterranno opportuni per assicurare che, da parte del Fornitore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

**ART. 6 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

L'ARST è estranea ai rapporti del Fornitore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività del Fornitore.

Il Fornitore, perciò, terrà indenni l'ARST - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività del Fornitore medesimo.

**ART. 7 – PAGAMENTI – FATTURAZIONE**

L'ARST provvederà al pagamento decorsi **30** giorni dal ricevimento della fattura emessa per forniture regolarmente eseguite.

La fattura dovrà essere intestata a: ARST S.p.A. - via Posada n. 8/10 - 09122 Cagliari - P.I. 00145190922.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione da parte del Fornitore o all'acquisizione diretta da parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n° 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore ha presentato apposita dichiarazione.

A norma del comma 8, dell'art. 3 della Legge n° 136/2010, il contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A.

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 ("*... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...*"), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della disposizione sopra indicata.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura **SCISSIONE DEI PAGAMENTI** art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo

telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.

PARTITA IVA: 00145190922

PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto.

### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari, fatto salvo il ricorso all'arbitrato.

### **ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Oltre alle ipotesi indicate negli articoli precedenti, l'ARST hanno diritto, a loro insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua in tutto o in parte, nei termini contrattuali, la fornitura;
- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione della fornitura;
- per cessione del contratto senza espressa autorizzazione da parte di ARST;
- per violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia;
- per fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;
- incorra in grave e provata indegnità;
- in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa tramite PEC.

Nel caso di risoluzione l'ARST provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale (se previsto); la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In ogni caso resta fermo il diritto per ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione del presente contratto.

### **ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutte le spese di stipulazione, bolli, postali, copie di stampati e di elaborati, spese di registrazione ove necessaria, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico di ARST.

Il Fornitore dichiara, anche ai fini della registrazione, che la fornitura viene eseguita nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n° 633 lo stesso è soggetto all'IVA.